

Nuovi incentivi alle rinnovabili, più attenzione ai piccoli impianti "agricoli"

Le prime valutazioni sulla definizione del nuovo regime di incentivi, in relazione al ruolo delle imprese agricole in campo energetico, sembrano confermare una maggiore attenzione nei confronti degli impatti paesaggistici ed ambientali conseguenti alla diffusione delle fonti rinnovabili, anche attraverso una serie di meccanismi orientati a favorire la diffusione degli impianti di piccola e media taglia, gestiti direttamente dalle imprese agricole.

Questa impostazione è confermata anche a livello governativo, tanto che anche nell'ambito dei lavori della VIII Commissione Permanente alla Camera dei Deputati (commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici), in risposta ad una interrogazione sull'introduzione di nuove regole burocratiche nel settore delle fonti rinnovabili, si legge che "Il miglior orientamento delle politiche di sostegno si è tradotto nella scelta di privilegiare le fonti e le applicazioni in grado di assicurare maggiori ricadute economiche e ambientali, innovazione tecnologica, migliore integrazione nel sistema elettrico, prospettive di sviluppo in assenza di incentivi. Sotto questi profili, lo schema di decreto sul fotovoltaico stimola, ad esempio, la realizzazione di piccoli impianti sugli edifici, con priorità per gli edifici a maggiore prestazione energetica e sui quali venga rimosso l'amianto. Parimenti lo schema di decreto per le altre fonti rinnovabili privilegia i piccoli impianti a biomasse e biogas che utilizzano residui e sottoprodotti, in quanto meglio in grado di integrarsi con la filiera agroalimentare. Sono inoltre premiati gli impianti, a biomassa, biogas e geotermici, in grado di eliminare o ridurre le emissioni di inquinanti nell'ambiente".

Relativamente allo schema di decreto sull'incentivazione delle rinnovabili elettriche (che attua l'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28) e con particolare riferimento alla versione diffusa dal Ministero Sviluppo Economico e anticipata da Coldiretti, si possono evidenziare alcuni elementi importanti.

Innanzitutto, l'introduzione dell'obbligo di iscrizione al registro, seppure possa configurarsi, specialmente per i piccoli impianti, come un appesantimento burocratico, si può, invece, considerare un aspetto positivo per il settore agricolo, visto che la sua funzione è quella di stabilire delle priorità di accesso agli incentivi secondo una graduatoria. I criteri di priorità indicati nel decreto, infatti, pongono gli impianti gestiti dalle imprese agricole al secondo (impianti "agricoli" con potenza inferiore ai 600 kW) e al terzo posto (impianti "agricoli" che impiegano sottoprodotti e rifiuti biodegradabili) dei criteri gerarchici ai fini della graduatoria.

Da segnalare, poi, gli effetti positivi derivanti dalla previsione di una maggiore differenziazione delle taglie e delle tipologie di biomassa impiegate la cui gradualità risponde all'esigenza di premiare in modo adeguato, sia per il biogas che per le biomasse, anche impianti di taglia ridotta (come, ad esempio, quelli di potenza inferiore ai 300 kW).

Con riferimento ad alcuni bonus premiali, sembra emergere una semplificazione degli

dell'azoto che, per impianti di potenza inferiore ai 600 kW, si applica senza necessariamente operare in regime di cogenerazione ad alto rendimento e senza dover obbligatoriamente destinare il digestato alla produzione di fertilizzante, come avviene, invece, per le taglie superiori.

Dai risultati delle prime simulazioni economiche, emerge poi che il sistema, in generale, oltre a garantire incentivi differenziati, premia maggiormente gli operatori che utilizzano come materia prima la biomassa in loro disponibilità, rispetto a chi è invece costretto ad approvvigionarsi sul mercato, con l'obiettivo di favorire impianti gestiti direttamente dalle imprese agricole.

Ancora, l'introduzione dei bonus sulla cogenerazione, sull'abbattimento dell'azoto e sul contenimento delle emissioni, oltre a conseguire auspicabili obiettivi di efficienza energetica e ambientale, contribuisce ad una sorta di selezione degli impianti, sulla base della redditività potenzialmente ottenibile, che sembra configurarsi più rispondente a figure imprenditoriali che attuano investimenti in un ambito di integrazione con le risorse locali e con la necessità di tutela del territorio, limitando, di fatto la diffusione di iniziative che possono, invece, considerarsi poco sostenibili (vedi il caso degli impianti di biogas di grossa taglia alimentati esclusivamente con mais).

Le considerazioni espresse, per le quali si deve tener conto dell'aleatorietà della versione attuale del decreto, non possono, però, non tener conto anche di alcuni elementi di criticità, a partire dalla difficile interpretazione delle modalità di gestione delle graduatorie e dalla poco esaustiva descrizione delle modalità applicative, sia del premio cogenerativo, sia di quello relativo alla riduzione dell'azoto.

Pesa anche la mancata chiarezza rispetto alla ratio che ispira la premialità dedicata all'abbattimento delle emissioni, che esclude, inspiegabilmente, gli impianti di taglia inferiore a 1 MW dal bonus per l'impiego di biomassa di filiera e per la rispondenza ai valori obiettivo di riduzione delle emissioni.

Vanno poi sottolineate la mancata considerazione, ai fini della determinazione degli incentivi, di taglie intermedie per impianti a biomassa, tra a 300 kW ed 1 MW e la preferenza riconosciuta ad alcune fonti (es. eolico) nell'ambito della ripartizione delle risorse rispetto alle biomasse agricole.. E' negativa pure la sottrazione di preziose risorse nell'ambito del tetto massimo di spesa definito (che, comunque, grava sulla componente A3 della bolletta elettrica degli utenti) conseguente all'inserimento nel decreto della possibilità di incentivazione di alcune tipologie di impianti (ad esempio, impianti alimentati con rifiuti la cui parte biodegradabile è forfettariamente determinata e quelli citati nell'articolo 17).